


# MESSAGGIO MUNICIPALE N. 18-2023

Nuovo Regolamento sulla videosorveglianza del  
Demanio pubblico di Muzzano

Commissione competente:

- Commissione della Legislazione



Comune di  
**Muzzano**

## Sommario

Premessa .....	2
Commento ai singoli articoli della proposta di nuovo Regolamento.....	2
Conclusioni .....	10



## **Messaggio municipale n. 18-2023**

### **concernente il nuovo Regolamento comunale sulla videosorveglianza del Demanio pubblico del Comune di Muzzano**

---

Egregio Signor Presidente,  
Gentili Signore e Signori Consiglieri comunali,

Con il presente Messaggio, il Municipio vi sottopone per esame e approvazione la proposta di nuovo Regolamento comunale sulla videosorveglianza adeguato al modello proposto dalla Sezione degli Enti locali che aggiorna le definizioni, delimitando i tipi e le modalità di videosorveglianza ritenuti attualmente leciti a livello comunale, tenuto conto in particolare delle disposizioni in materia di protezione dei dati.

#### **Premessa**

##### *Obbligo della base legale*

La videosorveglianza implica un'elaborazione sistematica di dati personali potenzialmente meritevoli di particolare protezione (art. 4 cpv. 2 e 4 LPDP) i quali possono essere elaborati in modo sistematico qualora esista una base legale di rango formale (art. 6 cpv. 1 LPDP).

La base legale deve prevedere, tra l'altro, l'oggetto e lo scopo dell'elaborazione, l'organo responsabile, gli organi partecipanti e gli utenti, i destinatari di dati, le modalità e le condizioni, la cerchia delle persone interessate, la durata della conservazione dei dati e le misure di sicurezza (art. 6 cpv. 3 LPDP).

Il Comune può pertanto legiferare in materia di videosorveglianza entro i limiti posti dalla Costituzione e dalle leggi (art. 16 cpv. 2 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino), in particolare dall'art. 107 LOC.

#### **Commento ai singoli articoli della proposta di nuovo Regolamento**

##### *Titolo*

Il titolo, con una nuova denominazione, è aggiornato con l'integrazione delle basi legali superiori, ossia gli articoli di riferimento della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, della Legge Organica Comunale e della Legge cantonale sulla Protezione dei dati personali.

Vecchio Regolamento	Nuovo Regolamento
<p>REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINA LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DI MUZZANO</p>	<p><b>REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL DEMANIO PUBBLICO DEL COMUNE DI MUZZANO</b></p> <p>Il Consiglio comunale di Muzzano visti gli artt. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, 2, 107 e 186 segg. della Legge organica comunale (LOC) e 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP)</p>

#### Art. 1 – Campo di applicazione

Vecchio Regolamento	Nuovo Regolamento
<p><b>Art. 1 Basi legali</b></p> <p>Le basi legali del presente regolamento sono la Legge Organica comunale, il Regolamento comunale e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali.</p>	<p><b>Art. 1 Campo di applicazione</b></p> <p><sup>1</sup> Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Muzzano eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.</p> <p><sup>2</sup> Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1 che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).</p>

#### Commento

##### a) Area videosorvegliata

Per quanto riguarda l'area videosorvegliata, essa è limitata al demanio pubblico comunale, il quale è costituito, secondo il presente Regolamento, dai beni pubblici d'uso comune come le strade, le piazze, i piazzali e le aree scolastiche, i parcheggi pubblici, le fontane, i monumenti, i parchi, i giardini pubblici, gli ecocentri, i cimiteri, le foreste e i pascoli, nonché i beni privati sui quali gli organi, di cui alla presente norma, hanno potere di disposizione (ad esempio, la strada o il passaggio d'uso pubblico su fondo privato). Sono invece beni amministrativi ai sensi del presente Regolamento gli edifici e le infrastrutture dell'amministrazione comunale e dell'Istituto scolastico.

##### b) Organo responsabile della videosorveglianza

L'organo responsabile della videosorveglianza è costituito dal Municipio o da suoi mandatari (tipicamente la polizia comunale). Può essere mandatario del Comune anche una persona fisica o giuridica di diritto privato da esso incaricata, che svolge delle mansioni di sorveglianza in nome e per conto del Municipio in seguito alla conclusione di un contratto di mandato con quest'ultimo (ad esempio società private di sorveglianza).

### c) Strumento di sorveglianza

Lo strumento utilizzato per la sorveglianza del demanio pubblico è la videocamera o la rete di videocamere. Le seguenti forme di videosorveglianza e controlli non sono attualmente disciplinate dal diritto:

1. identificazione di targhe veicoli per il contrasto e il sanzionamento di violazioni di norme comunali sul divieto di traffico in determinate aree del demanio pubblico comunale (combinati art. 9b e 25 LPol);
2. Videosorveglianza mobile tramite bodycam e le dashcam (art. 9c e 25 LPol);
3. Riconoscimento facciale, profilazione di movimenti e altre forme invasive di videosorveglianza e controllo.

### Art. 2 – Oggetto e scopo

Vecchio Regolamento	Nuovo Regolamento
<p><b>Art. 2 Oggetto e scopo</b></p> <p><sup>1</sup> Il presente regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Muzzano, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati, allo scopo di monitorare il traffico, nonché per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.</p> <p><sup>2</sup> Il Municipio emana una specifica ordinanza d'esecuzione in materia.</p>	<p><b>Art. 2 Oggetto e scopo</b></p> <p>Il presente regolamento disciplina l'installazione di videocamere <b>di sorveglianza nel territorio giurisdizionale di Muzzano</b>, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, nonché proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio. <b>dalle azioni manifestamenti illegali.</b></p> <p><b>La videosorveglianza ai sensi del presente regolamento avviene a supporto dell'esecuzione delle funzioni di polizia locale.</b></p> <p><b>Cpv. 2 abrogato</b></p>

### Commento

Gli scopi della videosorveglianza consistono nel supporto nell'esecuzione delle funzioni di polizia locale di pertinenza comunale previste dall'art. 107 della Legge Organica Comunale (LOC).

Le misure di sorveglianza devono perciò rientrare nel compito del mantenimento della sicurezza, dell'ordine pubblico o dalla logistica.

È pertanto esclusa dal campo di applicazione del presente regolamento la videosorveglianza pubblica secondo il diritto della polizia, così come per altri scopi che esulano dal mantenimento della sicurezza, dell'ordine pubblico o dalla logistica secondo l'art. 107 LOC.

### Art. 3 – Principi

Vecchio Regolamento	Nuovo Regolamento
<p><b>Art. 3 Utilizzazione principi</b></p> <p>Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo del territorio, rispettivamente del traffico, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.</p>	<p><b>Art. 3 Principi</b></p> <p><b>Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile, segnatamente con cartelli indicatori in prossimità delle singole videocamere.</b></p>

	<p><sup>2</sup>La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.</p> <p><sup>3</sup> Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.</p> <p><sup>4</sup> Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.</p>
--	--

## Commento

### Cpv. 1: Principio della trasparenza

L'informazione sulla presenza dell'impianto, sull'organo responsabile e sulle basi legali va adeguatamente e chiaramente garantita sul posto, attraverso un'apposita segnaletica idealmente posizionata presso ogni apparecchio di videosorveglianza.

Per quanto riguarda un'eventuale necessità di videosorveglianza degli edifici e dei piazzali scolastici, essa andrà presentata agli allievi e/o ai loro rappresentanti legali in modo adeguato, trasparente, dettagliato e completo, in particolare per quanto riguarda gli scopi, i luoghi, le tempistiche e le modalità operative.

### Cpv. 2: Principio di proporzionalità

È importante sottolineare innanzitutto che non è sufficiente giustificare la presenza di una videosorveglianza unicamente invocando, in modo generale, la garanzia della sicurezza e dell'ordine pubblico, oppure richiamando un aumento della sensazione di sicurezza grazie alla videosorveglianza, così come non è sufficiente invocare i risultati repressivi della videosorveglianza o la riduzione dei costi per il mantenimento della sicurezza.

Un rischio generale e astratto non è perciò sufficiente e, sebbene non sia necessario che sussista un pericolo concreto, è perlomeno necessario che sia data una situazione di pericolo oggettivamente motivabile. Non rientra, ad esempio, in tali fattispecie la videosorveglianza di determinati gruppi di persone al solo fine di sorvegliarle.

La portata territoriale della videosorveglianza deve pertanto essere definita e delimitata al perimetro di bene pubblico di uso comune effettivamente interessato da problematiche di sicurezza.

In attuazione del principio di proporzionalità, gli impianti di videosorveglianza pubblica vanno quindi configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

Il principio della proporzionalità si applica anche alla cerchia di personale abilitato alla videosorveglianza, che va limitato al minimo necessario, al fine di ridurre i rischi per la sicurezza dei dati o per il loro abuso, nonché disciplinato da regole sui diritti di accesso.

### Cpv. 3: Principio della finalità

Il principio della finalità implica che la videosorveglianza e le immagini raccolte non possono essere usate per scopi diversi da quelli previsti dal Regolamento. Rimane riservata la collaborazione, per scopi che esulano dal presente Regolamento, sulla base di specifiche e esplicite normative di assistenza amministrativa, ad esempi tra corpi di polizia.

#### Cpv. 4: Principio della sicurezza

Vanno in particolare definiti e circoscritti i diritti di accesso alle immagini da parte del personale autorizzato secondo il Regolamento, tenendo in particolare conto del principio della proporzionalità.

#### Art. 4 – Definizioni (nuovo)

Vecchio Regolamento	Nuovo Regolamento
	<p><b>Art. 4 Definizioni</b></p> <p>a. Videosorveglianza dissuasiva</p> <p><sup>1</sup> Con la videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico.</p> <p><sup>2</sup> La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.</p> <p><sup>3</sup> L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.</p> <p>b. Videosorveglianza osservativa</p> <p><sup>1</sup> Con la videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.</p> <p><sup>2</sup> La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.</p> <p>c. Videosorveglianza invasiva</p> <p><sup>1</sup> Con la videosorveglianza in modalità invasiva s'intende gestire:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) l'accesso a beni amministrativi o a strutture pubbliche, oppure</li><li>b) la logistica.</li></ul> <p><sup>2</sup> La videosorveglianza invasiva avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.</p>

#### Commento

##### a) Videosorveglianza dissuasiva

Con la videosorveglianza dissuasiva (o preventiva), si intendono prevenire le minacce e i turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile (dissuasiva) di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene

pubblico d'uso comune. Si tratta quindi di una misura preventiva di polizia di natura tecnica tesa alla diminuzione della criminalità.

La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine, indipendentemente da un evento concreto di sicurezza. L'analisi delle immagini non avviene in tempo reale, ma unicamente in reazione alla commissione di un atto illecito, tramite la puntuale osservazione delle immagini registrate. La videosorveglianza dissuasiva è in stretto nesso con il perseguimento penale e presenta quindi una doppia natura: dissuasiva (scopo principale) e repressiva (perseguimento penale).

#### b) Videosorveglianza osservativa

Con la videosorveglianza osservativa (o in tempo reale) si intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli (incidenti stradali, ingorghi, ecc.).

La videosorveglianza osservativa avviene perlopiù in tempo reale, con immagini in chiaro, e senza registrazione delle immagini, anche se non è esclusa la registrazione.

#### c) Videosorveglianza invasiva

La videosorveglianza invasiva è l'attività di vigilare, con un campo di visione circoscritto, in tempo reale, in chiaro, di norma a lungo termine, con o senza registrazione d'immagini, le entrate a beni o a strutture amministrative pubbliche, per la gestione degli accessi di persone o veicoli o per la logistica.

A livello comunale, vi fa parte anche la lettura targhe di veicoli limitatamente alla gestione di barriere e dissuasori per l'accesso e l'uscita da posteggi o autosili.

### Art. 5 – Organo responsabile

Vecchio Regolamento	Nuovo Regolamento
<p><b>Art. 4 Responsabilità</b> Il Municipio vigila sull'applicazione e il rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.</p> <p><b>Art. 5 Informazione al pubblico (abrogato)</b> Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.</p>	<p><b>Art. 5 Organo responsabile</b></p> <p><sup>1</sup> Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.</p> <p><sup>2</sup> Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le ulteriori modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.</p> <p><sup>3</sup> Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.</p>

### Commento

Il Municipio è l'organo responsabile della sorveglianza. In particolare, decide sul contenuto e sul tipo di modalità di sorveglianza, assicurandone la vigilanza sulla corretta applicazione, come pure la gestione. Il Municipio può inoltre emanare tramite Ordinanza municipale le disposizioni concernenti i diritti e le condizioni di accesso alle immagini all'interno del Comune. Essa dovrà inoltre essere costantemente aggiornata in funzione degli ampliamenti o delle modifiche dei sistemi di videosorveglianza sul territorio.



## Art. 6 – Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini

Vecchio Regolamento	Nuovo Regolamento
<p><b>Art. 6 Registrazione</b></p> <p><sup>1</sup> Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate per il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge.</p> <p>Salvo nei casi indicati nel seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate entro 72 ore dalla visione delle immagini oppure entro 7 giorni dalla loro registrazione.</p> <p><sup>2</sup> Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo, al diritto penale possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti indicate nell'art. 7.</p>	<p><b>Art. 6 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini</b></p> <p><sup>1</sup> Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 14 giorni.</p> <p><sup>2</sup> È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.</p>

### Commento

#### Cpv. 1

Di principio, le videoregistrazioni sono conservate per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dello scopo e ad esso commisurato.

#### Cpv. 2

A garanzia della disponibilità dei mezzi di prova, il Municipio potrà conservare una copia delle registrazioni fino a procedimento concluso.

## Art. 7 – Trasmissione di dati a terzi

Vecchio Regolamento	Nuovo Regolamento
<p><b>Art. 7 Trasmissione dei dati a terzi</b></p> <p><sup>1</sup> I dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.</p> <p><sup>2</sup> Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nel quale è parte o viene coinvolto il Comune di Muzzano è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e solo nella misura in cui è necessario allo svolgimento del procedimento.</p> <p>Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle autorità competenti.</p> <p><sup>3</sup> I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.</p>	<p><b>Art. 7 Trasmissione di dati a terzi</b></p> <p><sup>1</sup> Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.</p> <p><sup>2</sup> Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova.</p> <p><sup>3</sup> I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.</p>

### Commento

#### Cpv. 1

Salvo eccezioni previste dal diritto o altrimenti giustificate (necessità della trasmissione per l'adempimento di compiti legali), le videoregistrazioni servono esclusivamente agli scopi enunciati dal Regolamento e sono disponibili unicamente al Comune o ai suoi mandatari. Rimane riservata

la trasmissione di dati tra differenti organi di polizia sulla base di specifiche e esplicite norme di assistenza amministrativa.

Cpv. 2

Le videoregistrazioni possono essere ulteriormente utilizzate in sede giudiziaria, sia da parte del Comune che di terzi.

#### Art. 8 – Protezione dei dati

Vecchio Regolamento	Nuovo Regolamento
<p><b>Art. 8 Protezione dei dati</b></p> <p><sup>1</sup> Il Municipio e per esso il servizio o le persone designate, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alla finalità delle registrazioni.</p> <p><sup>2</sup> Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987. <b>(abrogato)</b></p>	<p><b>Art. 8 Protezione dei dati</b></p> <p>Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alla finalità delle registrazioni.</p> <p><b><sup>2</sup> (abrogato)</b></p>

#### Commento

Il cpv. 2 è abrogato tenuto conto che il rimando alla Legge cantonale sulla protezione dei dati personali è stato integrato nell'art. 1 relativo al campo di applicazione.

#### Art. 9 – Disposizioni abrogative

Vecchio Regolamento	Nuovo Regolamento
	<p><b>Art. 9 Disposizioni abrogative (nuovo)</b></p> <p>Il presente Regolamento abroga il Regolamento comunale che disciplina la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale di Muzzano del 17 giugno 2013, come pure ogni altra disposizione incompatibile o contraria.</p>

#### Art. 10 – Approvazione e entrata in vigore

Vecchio Regolamento	Nuovo Regolamento
<p><b>Art. 9 Entrata in vigore</b></p> <p>Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.</p>	<p><b>Art. 10 Approvazione e entrata in vigore</b></p> <p>Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Autorità superiore.</p>

#### Commento

La Sezione degli Enti locali è l'Autorità superiore, a cui è delegata l'approvazione dei Regolamenti comunali. Il Municipio è competente per fissare l'entrata in vigore del Regolamento, che si prevede avvenga alla data di approvazione da parte della Sezione degli Enti locali.

## Conclusioni

Visto quanto precede e a disposizione per ogni necessità di chiarimento, il Municipio invita il lodevole Consiglio comunale a voler

**risolvere**

Art. 1

È approvato il Regolamento comunale sulla videosorveglianza del Demanio pubblico di Muzzano.

Art. 2

È abrogato il Regolamento comunale che disciplina la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale di Muzzano del 17 giugno 2013.

Art. 3

Il Regolamento comunale sulla videosorveglianza del Demanio pubblico di Muzzano entra in vigore con l'approvazione della Sezione degli Enti Locali.

Con la massima stima

PER IL MUNICIPIO

<p>Verena Hochstrasser Sindaca</p> 		<p>Daniela Bernardini Segretaria</p> 
--	---	--

## Allegato

- Nuovo Regolamento comunale sulla videosorveglianza del Demanio Pubblico del Comune di Muzzano


## Preavviso commissionale

- Commissione della Legislazione

# **REGOLAMENTO COMUNALE**

## **SULLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL DEMANIO PUBBLICO DI MUZZANO**

---



Comune di  
**Muzzano**

---

## Sommario

Art. 1 Campo di applicazione.....	3
Art. 2 Oggetto e scopo.....	3
Art. 3 Principi.....	3
Art. 4 Definizioni .....	3
Art. 5 Organo responsabile.....	4
Art. 6 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini .....	4
Art. 7 Trasmissione di dati a terzi.....	4
Art. 8 Protezione dei dati .....	4
Art. 9 Disposizioni abrogative .....	5
Art. 10 Approvazione e entrata in vigore.....	5

---

# REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL DEMANIO PUBBLICO DEL COMUNE DI MUZZANO

## Il Consiglio comunale di Muzzano

- visti gli artt. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, 2, 107 e 186 segg. della Legge organica comunale (LOC) e 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP)

risolve

### Art. 1 Campo di applicazione

<sup>1</sup> Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Muzzano eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.

<sup>2</sup> Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1 che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).

### Art. 2 Oggetto e scopo

Il presente regolamento disciplina l'installazione di videocamere di sorveglianza nel territorio giurisdizionale di Muzzano, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, nonché proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio.

La videosorveglianza ai sensi del presente regolamento avviene a supporto dell'esecuzione delle funzioni di polizia locale.

### Art. 3 Principi

<sup>1</sup> Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile, segnatamente con cartelli indicatori in prossimità delle singole videocamere.

<sup>2</sup> La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.

<sup>3</sup> Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.

<sup>4</sup> Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

### Art. 4 Definizioni

a. Videosorveglianza dissuasiva

<sup>1</sup> Con la videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico.

---

<sup>2</sup> La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.

<sup>3</sup> L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.

b. Videosorveglianza osservativa

<sup>1</sup> Con la videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.

<sup>2</sup> La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

c. Videosorveglianza invasiva

<sup>1</sup> Con la videosorveglianza in modalità invasiva s'intende gestire:

- a) l'accesso a beni amministrativi o a strutture pubbliche, oppure
- b) la logistica.

<sup>2</sup> La videosorveglianza invasiva avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

## **Art. 5 Organo responsabile**

<sup>1</sup> Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.

<sup>2</sup> Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le ulteriori modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.

<sup>3</sup> Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

## **Art. 6 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini**

<sup>1</sup> Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 14 giorni.

<sup>2</sup> È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

## **Art. 7 Trasmissione di dati a terzi**

<sup>1</sup> Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.

<sup>2</sup> Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova.

<sup>3</sup> I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

## **Art. 8 Protezione dei dati**

Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alla finalità delle registrazioni.

---

**Art. 9 Disposizioni abrogative**

Il presente Regolamento abroga il Regolamento comunale che disciplina la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale di Muzzano del 17 giugno 2013, come pure ogni altra disposizione incompatibile o contraria.

**Art. 10 Approvazione e entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Autorità superiore.

Approvato con Risoluzione municipale n. 697 del 9 ottobre 2023

Adottato dal Consiglio comunale di Muzzano il

Pubblicato all'albo comunale dal

Ratificato dalla Sezione degli Enti locali il